

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Su iniziativa del Soroptimist Club di Lecco e in collaborazione con un gruppo di persone sensibili alle problematiche sociali si è costituita l'"Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento palliativo - A.C.M.T. Organizzazione di Volontariato" o in breve "A.C.M.T. ODV" di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione, riconosciuta, è un Ente del Terzo settore, Organizzazione di Volontariato, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" o anche "CTS"), della normativa in materia di organizzazioni di volontariato e del Codice Civile.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Lecco.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 3 - Scopo e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale.

L'Associazione persegue lo scopo di fornire, con particolare riferimento alle strutture ospedaliere della Provincia di Lecco, apporto nell'ambito del sostegno, supporto e aiuto ai malati affetti da fragilità e cronicità complesse, soprattutto a quelli in trattamento palliativo, riconoscendone la dignità in tutte le fasi di cura della malattia e in tutti i contesti, nonché ai loro familiari e caregiver.

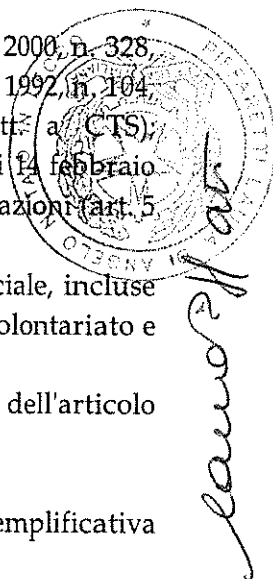
L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett. a CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. c CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS (art. 5 lett. i CTS);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS (art. 5 lett. u CTS).

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva, di:

- promuovere l'utilizzo delle cure palliative e lo sviluppo di una rete che ne consenta l'utilizzo, anche attraverso attività di formazione, di divulgazione e di ricerca, anche in collaborazione con Università, centri di ricerca accademici, Enti pubblici territoriali, comunità locali, etc.;
- contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati, in modo da permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia;

Alessandro Proulx



- aiutare le famiglie ad assistere i propri cari;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività della Associazione e il Pubblico;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Associazione;
- raccogliere fondi per il perseguimento degli obbiettivi statuari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli e vendite di oggetti promozionali;
- aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
- sostenere e promuovere le attività delle strutture ospedaliere della Provincia di Lecco, instaurando forme di collaborazione e realizzazione di progetti, mediante convenzioni o nelle altre forme previste dalla legge; l'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, può, per il raggiungimento degli scopi statuari, stipulare accordi o convenzioni con Enti, sia pubblici che privati.

Ai sensi dell'articolo 6 CTS, l'Associazione potrà anche svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento (richiamato il DM 107/2021 e s.m.i.), anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili e/o opportune per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione potrà altresì effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

L'associazione potrà ricevere elargizioni, donazioni, legati e/o eredità, da enti o da privati con destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Direttivo e finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione può anche avvalersi di volontari non soci nello svolgimento delle proprie attività, purché in misura non prevalente.

Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore; i volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La sua attività non può

essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 - Associati

Possono essere Associati tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, italiani e stranieri, nonché enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore a quello previsto dall'articolo 32, comma 2 CTS), che condividano le finalità dell'Associazione, che contribuiscano alla realizzazione di tali finalità e che versino la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati non assumono, in ogni caso, alcuna responsabilità oltre l'importo delle relative quote associative.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra i vivi né a causa di morte. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti

Gli associati:

- hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti a farne parte;
- hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- hanno diritto di essere rimborsati soltanto delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge (e, in particolare, del CTS) e nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 7 - Doveri

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 8 Ammissione, recesso, decadenza e cessazione degli associati

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, recante anche la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuovi associati entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e lo stesso viene iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicarlo, con le specifiche motivazioni, all'interessato nel termine di sessanta giorni. L'interessato, ricevuta la comunicazione

Alfredo Lodi

Caro P. An.

di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà di recesso per iscritto al Consiglio Direttivo, con un mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso. Costituisce parimenti manifestazione della volontà di recedere dall'Associazione il mancato versamento della quota annuale entro la data di convocazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di un associato solo per gravi motivi, previamente contestati all'associato.

L'associato moroso cessa di far parte dell'Associazione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, previa formale contestazione della morosità.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 9 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi sociali:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) da proventi di iniziative dell'Associazione, che abbiano comunque caratteristiche marginali e occasionali;
- d) dagli avanzi netti di gestione, da oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e da ogni altro atto di liberalità, nonché da qualunque altro provento destinato all'Associazione.

L'Associazione può essere proprietaria ed intestataria di beni immobili e di beni mobili sottoposti a pubblico registro.

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- d) il Revisore legale dei conti, ove nominato;
- e) il Comitato Etico-Scientifico, ove nominato.

Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione, nel caso in cui siano stati nominati, di quelle dei componenti l'organo di controllo e del Revisore legale dei conti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. I componenti degli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, in conformità e nei limiti previsti dalla legge (e, in particolare, dal CTS). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota associativa dell'anno in cui si tiene l'assemblea purché iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede sociale purché in Lecco.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno ed ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, o affisso nella sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E' pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

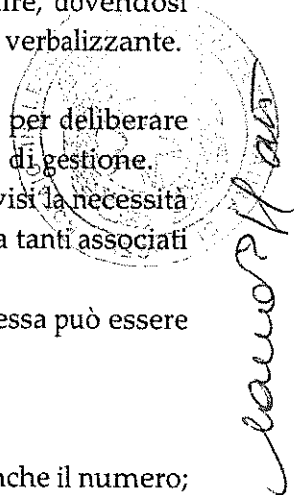
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro il 31 Maggio per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e l'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta domanda scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell'Assemblea, la stessa può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì:

- * la nomina o la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, dei quali determina anche il numero;
- * la nomina o la revoca, dell'organo di controllo e del Revisore legale dei conti e la definizione del loro compenso, con facoltà di attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 CTS;
- * l'approvazione del bilancio preventivo;
- * l'approvazione del bilancio sociale, ove previsto;
- * l'approvazione degli indirizzi generali che connotano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- * in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.


C.C.I.A.A. Lecco

Alexandre Pauli

L'Assemblea può essere altresì convocata in sede straordinaria per discutere e deliberare:

- * sulle modifiche dello statuto;
- * sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
- * su trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- * su quant'altro demandato all'Assemblea per legge o per statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina un Segretario e decide le modalità di votazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera invece con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e, in tal caso, sulla devoluzione del patrimonio.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dall'associato nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati in regola nel pagamento delle quote associative per l'anno di svolgimento dell'assemblea hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di prendervi la parola e di votare nei modi stabiliti dal Presidente dell'Assemblea e dal presente statuto.

L'associato che per qualsiasi motivo non possa o non voglia intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, purché non facente parte di alcun organo sociale, mediante delega scritta.

Nessun associato può ricevere più di tre deleghe.

Art. 12 - Organo di amministrazione /Consiglio direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo e, se richiesto, il bilancio sociale;
- approvare regolamenti sul funzionamento dell'Associazione;

- nominare il Comitato Etico-Scientifico, qualora lo ritenga utile, e provvedere all'eventuale revoca;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali: acquistare o alienare beni mobili (anche registrati) ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- decidere gli investimenti del patrimonio;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- deliberare la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni, ove consentito dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Rete fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- sovrintendere alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità prevista dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere,

Alexandre Leuch

laudo H. d. 11/12/17

spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi secondo quanto previsto dall'articolo 28 CTS.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475/ter del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione in conformità agli artt.13 e 87 del CTS.

E) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 13 - Il Comitato Etico-Scientifico

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo nomina, determinando altresì il numero dei componenti, un Comitato Etico-Scientifico, i cui membri sono scelti fra persone con una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie di interesse dell'Associazione.

Membri di diritto sono il Presidente e, ove nominato, il Vice Presidente. Gli altri membri del Consiglio Direttivo non sono membri del Comitato Etico-Scientifico, ma possono partecipare alle sue adunanze come uditori.

Il Comitato Etico-Scientifico ha funzioni consultive del Consiglio Direttivo, collabora alla formulazione e alla realizzazione delle iniziative culturali e di sensibilizzazione organizzate dall'Associazione ed offre proposte e pareri in ordine al contenuto etico e scientifico dell'attività dell'Associazione, in armonia con i fini statuari.

L'eventuale regolamento per il funzionamento del Comitato Etico-Scientifico sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Etico-Scientifico dura in carica tre esercizi o sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. I membri nominati successivamente alla nomina del Comitato Etico-Scientifico restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Art. 14 - L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30 del CTS o qualora deciso dall'assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del CTS, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione iscritti all'apposito registro o alla attribuzione della revisione legale dei conti all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del CTS.

Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, da tenersi entro il 31 maggio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del CTS.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16 - Scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge - in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore - e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Art. 17 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Alessandro Bianchi

caud?H an